Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 432.
Proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione dei fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, ed il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, contenenti norme circa i depositi cauzionali per contratti di locazione dei fabbricati e la registrazione di tali contratti;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in ordine alle materie disciplinate dai citati testi di legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È prorogata fino a nuova disposizione l'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione, già prorogata al 1° aprile 1936-XIV con il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248.
Nulla è innovato quanto alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernenti l'obbligo di presentare entro il 25 gennaio di ogni anno all'ufficio del registro competente l'elenco di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge.
A decorrere dall'anno 1937, il detto elenco deve essere presentato in triplice esemplare.
Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 434.
Provvedimenti in materia di tasse di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito in legge con la legge 9 luglio 1931, n. 1009, che approva il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1933, n. 926;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 893;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, convertito in legge con la legge 7 giugno 1934, n. 1074;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, contenente provvedimenti in materia di tassa di scambio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tassa di scambio sui prodotti dell'industria laniera ed altri ritocchi in ordine all'applicazione del detto tributo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

LANA E PRODOTTI DI LANA.

Art. 1. — La tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili appresso indicati è stabilita, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli di importazione, come segue:

1. — *Materie greggie*:
a) lane naturali o sudicie, lavate non a fondo (scoured) e meccaniche di colore non uniforme;
b) cascami e borra di lana;
c) crino animale e pelo, greggi:
Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,20
Scambi d'importo superiore a L. 100: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 1—

2. — *Semilavorati*:
a) lane lavate (escluse le scoured) tinte, cardate, pettinate e lane meccaniche, altre (tinte);
b) crino animale imbianchito o tinto, arricciato e pelo tinto;
c) filati di pura lana mohaire ed altri filati di lana anche misti destinati all'industria per la successiva trasformazione:
Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,40
Scambi d'importo superiore a 100 lire e non a 1000 lire: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 1—
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 2—
d) filati di pura lana mohaire ed altri filati di lana, anche misti, destinati al commercio:
Scambi d'importo fino a 100 lire: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1—
Scambi d'importo superiore a 100 lire e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 2,50
Scambi d'importo superiore a L 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 5—

3. — *Prodotti finiti*:
a) tessuti di lana ed altri manufatti di lana;
b) tessuti e manufatti di lana misti con altre materie tessili, contenenti lana in misura non inferiore al 15 %:
Scambi d'importo fino a 100 lire: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1,60
Scambi d'importo superiore a 100 lire e non a 1000 lire: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 4—
Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 8—
La tassa di scambio dell'1 % per le materie greggie di cui sopra al n. 1 e quella del 2 % per i semilavorati, di cui sopra alle lettere *a*), *b*), *c*) del n. 2, è dovuta per ciascuno scambio.
La tassa di scambio del 5 % per i semilavorati indicati sopra alla lettera *d*) del n. 2 e quella dell'8 % per gli scambi dei prodotti indicati sopra al n. 3 è dovuta una volta tanto a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.
Nel caso di tessuti o manufatti misti, contenenti lana e seta, qualora la lana sia in essi contenuta in misura inferiore al 15 %, deve tenersi conto, agli effetti della tassazione, dell'elemento seta e pertanto gli scambi di tali tessuti sono soggetti alla tassa di scambio del 10 % e del 7 % a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195. Qualora invece i detti tessuti o manufatti misti contengano lana in misura non inferiore al 15 % e seta in misura

non superiore al 50 %, deve tenersi conto agli effetti della tassazione, dell'elemento lana e pertanto gli scambi di tali tessuti e manufatti sono soggetti alla tassa di scambio dell'8 % di cui sopra al n. 3.

Ai fini dell'applicazione della tassa di scambio del 7 % stabilita dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, e delle norme di cui al comma precedente, non si considerano tessuti contenenti seta i tessuti misti nei quali la seta entra come « filo d'effetto » in misura non superiore in peso al 3 %.

Art. 2. — Per le vendite dei prodotti di cui al n. 3 del precedente art. 1 effettuate dai fabbricanti a determinate industrie che ne usano come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni considerate dalla categoria XVI della tariffa doganale, la tassa di scambio è dovuta nella misura seguente:

Scambi d'importo fino a 100 lire: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1,10

Scambi d'importo superiore a 100 lire e non a 1000 lire: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 2,75

Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 5,50

Art. 3. — Per gli scambi dei filati di cui al n. 2 lettera *c*) dell'art. 1 e dei tessuti e manufatti di lana misti con altre materie tessili, contenenti lana in misura inferiore al 15 %, salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, per il caso di tessuti o manufatti misti con seta, l'applicazione dell'aliquota di tassa nella misura del 2 % per i filati ed in quella normale del 5 % per i tessuti è subordinata alla condizione che sulle relative fatture, note, conti ed equivalenti documenti sia indicato, con dichiarazione datata e firmata da chi emette il documento, che oggetto dello scambio è rispettivamente un filato destinato all'industria o un tessuto o manufatto misto con lana nel quale la lana è contenuta in misura inferiore al 15 per cento.

Per i prodotti provenienti dall'estero la dichiarazione d'importazione deve contenere analoga indicazione.

SETA E PRODOTTI DI SETA.

Art. 4. — Per gli scambi dei semilavorati di seta indicati alla lettera *g*) della tabella II, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, come pure per gli scambi dei tessuti misti di seta e di rayon, cotone e lana, in cui la seta non costituisce l'elemento prevalente, l'applicazione, rispettivamente, dell'aliquota normale dell'1 % stabilita dall'art. 5 del R. decreto-legge sopracitato e quella del 7 %, stabilita dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, è subordinata alla condizione che sulle relative fatture, note, conti, ed equivalenti documenti, sia indicato, con dichiarazione datata e firmata da chi emette il documento, che l'oggetto dello scambio è, rispettivamente, un semilavorato di seta destinato all'industria per la successiva trasformazione, o un tessuto misto di seta con altra materia tessile, nel quale la seta è contenuta in misura non eccedente il 50 %. Per i prodotti provenienti dall'estero la dichiarazione d'importazione deve contenere analoga indicazione.

Art. 5. — Per le vendite dei tessuti di seta, di cui al n. 2 ed al n. 3, dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, effettuate dai fabbricanti a determinate industrie che ne usano come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni considerate dalla categoria XVI della tariffa doganale, la tassa di scambio è dovuta nella misura seguente:

a) tessuti di seta e tessuti misti di seta e di rayon, cotone o lana in cui sia prevalente la seta:

Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1,50

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 3,75

Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 7,50

b) tessuti misti di seta e di rayon, cotone o lana, in cui la seta non costituisca l'elemento prevalente:

Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,90

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 2,25

Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 4,50

SANZIONI PENALI.

Art. 6. — Salvo quanto è disposto dal successivo art. 7, per la corresponsione della tassa di scambio determinata dai precedenti articoli del presente decreto e dal R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, come pure per le relative violazioni, trovano applicazione le norme stabilite nei riguardi della tassa di scambio sui prodotti tessili dai Regi decreti-legge 22 marzo 1932, n. 206, e 23 gennaio 1933, n. 9.

Nel caso di pagamento, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, della tassa di scambio sui prodotti tessili soggetti ad un'aliquota di tassa non inferiore al 5 per cento, è fatto obbligo a chi deve effettuare il pagamento medesimo, tanto se questo abbia luogo a mezzo di postagiro o mediante versamento diretto all'ufficio postale, di indicare, sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento a debito del postagiro, nel primo caso, ovvero a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta dell'apposito bollettino di versamento, nel secondo caso, la qualità della fibra tessile costitutiva del filato o del tessuto oggetto dello scambio. Nel caso di tessuti misti deve indicarsi la fibra tessile prevalente in peso.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente è punita con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni postagiro o ricevuta di versamento.

Art. 7. — Qualora per gli scambi, tanto nel Regno che d'importazione, dei tessuti o manufatti misti di lana, dei semilavorati di lana, dei semilavorati di seta e dei tessuti misti di seta, indicati negli articoli 3 e 4 del presente decreto, siano state corrisposte le minori aliquote di tassa di scambio, rispettivamente, del 5 %, del 2 %, dell'1 % e del 7 % e manchi la dichiarazione prescritta dagli articoli sopra citati, la mancanza di tale dichiarazione fa presumere, esclusa ogni prova contraria, che lo scambio abbia avuto per oggetto tessuti e manufatti misti di lana, semilavorati di lana, semilavorati di seta e tessuti misti di seta soggetti rispettivamente alle maggiori aliquote di tassa dell'8 % per i tessuti o manufatti di lana, del 5 % per i semilavorati di lana e di seta e del 10 % per i tessuti misti di seta ed è punita con l'ammenda da 2 a 10 volte la tassa non corrisposta.

La infedeltà della dichiarazione richiamata nel 1° comma del presente articolo è del pari punita con l'ammenda da 2 a 10 volte la tassa non assolta.

Per le infrazioni previste dal presente articolo è sempre dovuta la tassa non corrisposta, oltre ad una sopratassa pari alla tassa medesima.

In caso di contestazione, anche in sede penale, in ordine alla determinazione della prevalenza in peso dell'elemento lana o seta ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote di tassa stabilite dal presente decreto e dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, la controversia deve essere sottoposta alla decisione del Ministro per le finanze, il quale decide su conforme parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

ARGENTO GREGGIO PER LA PREPARAZIONE DEL NITRATO D'ARGENTO.

Art. 8. — È estesa all'argento greggio in grana di produzione nazionale acquistato per la preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione di pellicole per la cinematografia e fotografia, di lastre di vetro e di carta preparata per fotografia, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, che determina in L. 5 % la misura della tassa di scambio per l'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato al medesimo uso.

La tassa di scambio si corrisponde secondo le norme stabilite dagli articoli 44 a 57 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Il quantitativo massimo di argento di cui è consentito l'acquisto col pagamento della tassa di scambio del 5 % è annualmente determinato dal Ministero delle finanze, il quale stabilisce altresì le condizioni e le modalità per la concessione.

PRIVILEGIO DELLO STATO IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO.

Art. 9. — L'art. 109 del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito in legge con la legge 9 luglio 1931, n. 1009, che approva il testo della legge sulla tassa di scambio è sostituito come segue:

« Il credito dello Stato per la tassa di scambio non corrisposta a norma della presente legge e per le eventuali sopratasse incorse a privilegio sulla generalità dei mobili del debitore.

« Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito nell'art. 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto ».

TASSA DI SCAMBIO E TASSA DI REGISTRO.

Art. 10. — La tassa di registro, di cui agli articoli 3, lettera *a*), 52 e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita, di somministrazione e di conferimento in società, aventi per oggetto le materie ed i prodotti tessili sotto indicati, è stabilita:

nella misura del 5 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i filati di seta cucirini di cui al n. 1 dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195;

nella misura del 10 %, quando hanno per oggetto i tessuti di seta e misti, di cui al n. 2 dell'art. 5 sopra citato;

nella misura del 7 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i tessuti misti di seta, di cui al n. 3, dello stesso art. 5;

nella misura di L. 1 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto le materie greggie di lana, di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente decreto;

nella misura del 2 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i semilavorati di lana, di cui al n. 2, lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso art. 1;

nella misura del 5 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i filati di lana, di cui al n. 2, lettera *d*) dello stesso art. 1;

nella misura dell'8 %, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i prodotti finiti di lana e misti, di cui al n. 3, dello stesso art. 1;

nella misura del 5,50 %, quando gli atti suddetti sono posti in essere nel caso previsto dall'art. 2 del presente decreto per i prodotti nello stesso richiamati;

nella misura rispettivamente del 7,50 % e del 4,50 %, quando gli atti suddetti sono posti in essere nel caso previsto dall'art. 5 del presente decreto per i prodotti nello stesso indicati alle lettere *a*) e *b*);

nella misura del 5 %, quando gli atti suddetti sono posti in essere nel caso previsto dall'art. 8 del presente decreto ed hanno per oggetto l'argento greggio in grana nello stesso articolo indicato.

Per gli atti di compravendita, di somministrazione e di conferimento in società aventi per oggetto le acque gassate e gli altri prodotti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, la tassa di registro, di cui agli articoli 3, lettera *a*), 52 e 81, lettera *d*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è stabilita nella misura dell'8 %.

Art. 11. — La tassa di scambio nella misura stabilita negli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, e nell'art. 1 del presente decreto, per i prodotti ivi contemplati, è dovuta anche nel caso di vendite e di forniture fatte dai fabbricanti nei confronti dello Stato, quando sia da pagarsi una volta tanto.

Qualora le vendite e forniture dei prodotti sopra richiamati vengano effettuate a mezzo di contratti soggetti a registrazione, la tassa proporzionale di registro è dovuta nelle misure stabilite nel precedente articolo.

Per le vendite e per le forniture allo Stato dei prodotti richiamati nel comma precedente, le quali, alla data di attuazione delle presenti norme risultino già aggiudicate od in corso di aggiudicazione si applicano le aliquote di tassa di scambio e di registro vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. **435**.
Definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1635, col quale venne istituita l'imposta sul vino;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183;

Vista la legge 27 febbraio 1921, n. 145, e successivo regolamento 17 luglio 1921, n. 975;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1510;

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 851, convertito nella legge 29 ottobre 1925, n. 2503;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, convertito nella legge 29 ottobre 1925, n. 2504, col quale venne abolita l'imposta suddetta, con effetto dal raccolto dell'anno 1924;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Tutti i carichi, che alla data del presente decreto figurano ancora iscritti nei registri partitari e ruoli per debiti di imposta sul vino presso gli uffici finanziari del Regno, sono annullati per insussistenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. **436**.
Nomina del Regio commissario dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416, concernente l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Milano;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1932, con il quale fu provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto per il triennio 1933-1935, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato art. 6 della legge;

Veduto l'art. 65 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dichiara soppresso l'Istituto in parola con effetto dalla data di entrata in vigore di esso decreto, e cioè dal 1° luglio 1936, disponendo il trasferimento del relativo patrimonio alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrerà nelle funzioni già dal primo esplicate;

Ritenuto che, avuto riguardo alla breve ulteriore durata del cessante Istituto nonchè alla necessità di agevolare le operazioni di trasferimento, più opportuno appalesasi affidare la temporanea gestione ad un commissario anzichè procedere alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi del su citato art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416;

Considerato che il Collegio sindacale attualmente in carica può essere riconfermato, ai sensi dell'art. 7 della legge predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il signor Sagramoso gr. uff. conte ing. Guido, presidente dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Milano, è nominato commissario dell'Istituto stesso, con tutti i poteri spettanti per legge e per statuto al Consiglio d'amministrazione che, alla data stessa, cesserà dalla carica.

Art. 2. — Il Collegio dei sindaci, nella sua attuale composizione, continuerà ad esercitare le sue funzioni durante il periodo della gestione commissariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. **437**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 44 Confraternite della provincia di Bari.

N. 437. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari.

1. Altamura - Confraternita denominata Congrega di San Michele Arcangelo.
2. Altamura - Confraternita denominata Congrega di Santa Maria Maggiore.
3. Adelfia (Rione Montrone) - Confraternita di Maria SS.ma della Pietà.
4. Bari - Arciconfraternita di San Giuseppe.
5. Bari - Confraternita di San Michele Arcangelo.

6. Bari - Arciconfraternita del SS.mo Sacramento.
7. Bari - Opera Pia del Purgatorio.
8. Bitritto - Confraternita di Santa Maria del Carmine.
9. Bisceglie - Confraternita di San Giovanni Battista nella Chiesa di S. Adoeno.
10. Bitetto - Confraternita di San Rocco.
11. Canosa - Confraternita del Purgatorio.
12. Canosa - Confraternita di San Biagio.
13. Canosa - Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati.
14. Canosa - Confraternita del SS.mo Sacramento.
15. Cassano Murge - Confraternita di San Rocco.
16. Cassano Murge - Confraternita del SS.mo Rosario.
17. Cassano Murge - Confraternita del SS.mo Crocifisso.
18. Cassano Murge - Confraternita del Purgatorio.
19. Castellana - Confraternita del SS.mo Rosario.
20. Conversano - Confraternita della SS.ma Passione.
21. Conversano - Confraternita di Maria SS.ma del Carmine.
22. Conversano - Confraternita sotto il titolo della Purificazione di M. V. eretta nella Chiesa di Santa Maria la Nova.
23. Conversano - Confraternita della SS.ma Annunziata.
24. Grumo Appula - Confraternita del SS.mo Rosario in Binetto.
25. Grumo Appula - Congregazione di S. Francesco di Paola.
26. Locorotondo - Confraternita della SS.ma Addolorata.
27. Minervino Murge - Confraternita del SS.mo Crocifisso e di Maria Vergine SS.ma Incoronata.
28. Modugno - Confraternita di Maria SS.ma della Natività.
29. Mola di Bari - Confraternita di Maria SS.ma della Purificazione.
30. Noicattaro - Confraternita di Maria SS.ma dell'Annunziata.
31. Palo del Colle - Confraternita di San Giuseppe.
32. Toritto - Confraternita di San Giuseppe.
33. Toritto - Confraternita di Santa Maria delle Grazie.
34. Terlizzi - Confraternita di Santa Maria della Stella.
35. Terlizzi - Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli.
36. Terlizzi - Confraternita di Santa Maria delle Grazie.
37. Trani - Confraternita di S. Nicola.
38. Trani - Confraternita della SS.ma Annunziata.
39. Trani - Confraternita della B. V. del Carmine.
40. Trani - Confraternita di S. Anna.
41. Trani - Confraternita di S. Giacomo Apostolo.
42. Trani - Confraternita di S. Leucio.
43. Triggiano - Confraternita dei Foresi sotto il titolo di Maria.
44. Triggiano - Confraternita di Maria SS.ma di Costantinopoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV.
Ricostituzione, per l'anno 1936, del Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di suoli nei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 14 dicembre e 30 dicembre 1935 dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 27 novembre e 3 dicembre 1935 delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro e di Reggio Calabria;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1936 dai signori:
Fazzari cav. uff. Antonio, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Cossu comm. Flavio, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Russo comm. Francesco, ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile - Servizio generale di Reggio Calabria, arbitro ordinario;
Ragusa cav. uff. Salvatore, primo ingegnere di Sezione dell'Ufficio del Genio civile - Servizio generale di Messina, arbitro supplente;
Moscato cav. ing. Guido, arbitro ordinario, e Cimino ing. Antonio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario, e Naty ing. Francesco Saverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 206.
(701)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV.
Ricostituzione, per l'anno 1936, del Collegio arbitrale di primo grado sedente in Messina, per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di suoli nei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 14 dicembre e 30 dicembre 1935 dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 16 novembre 1935 dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Collegio arbitrale di primo grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1936 dai signori:
Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Donato nob. cav. uff. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Pità cav. uff. Francesco, ingegnere principale addetto all'Ispettorato dei servizi del terremoto in Messina, arbitro ordinario·
Paganini cav. Luigi, ingegnere principale dell'Ufficio speciale costruzioni del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;
Vinci comm. ing. Vincenzo, arbitro ordinario, e Viola comm. ingegnere Guido, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 207.
(700)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1936-XIV.
Approvazione dello statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697, che porta modificazioni alla legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia;
Visto lo schema di statuto di detta Unione Nazionale compilato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, composto di 53 articoli.
Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV
Registro n. 3, Finanze, foglio n. 102. — D'ELIA.

Statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia.

Disposizioni generali.

Art. 1. — E' costituita l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, (U.N.U.C.I.), a norma del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2352, della legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242, e del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697.

Art. 2. — Nel nome di S. M. il Re e della Patria, l'U.N.U.C.I. affratella gli ufficiali in congedo e li mantiene spiritualmente, moralmente e tecnicamente preparati ai doveri che loro incombono in pace ed in guerra. Ispirandosi all'opera e alle direttive del Regime Fascista, provvede in special modo:

— ad affermare, sempre e dovunque, le gloriose tradizioni militari italiane che, nell'osservanza della disciplina, del dovere e dell'onore, sintetizzano nel più alto grado le peculiari virtù della Nazione;

— a sviluppare sempre più negli ufficiali in congedo il sentimento di disciplina fascista, divenuta ormai norma di vita dell'Italia rinnovata dal Regime;

— a costituire, con gli ufficiali stessi, una massa poderosa di propaganda educatrice nella Nazione;

— a sviluppare le attitudini professionali degli ufficiali;

— a tenerne alto il morale e a tutelarne il prestigio;

— a stringere e rendere sempre più intimi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente.

Art. 3. — L'addestramento tecnico degli ufficiali in congedo, in rapporto al loro impiego nella rispettiva forza armata, è di stretta competenza dell'Autorità militare.

Art. 4. — L'U.N.U.C.I. realizza i propri fini:

a) con i contributi di cui all'art. 3, lett. *A*, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-IV, n. 2352;

b) con l'importo della tessera di riconoscimento, di cui ogni iscritto deve essere munito;

c) con la quota che ogni iscritto deve corrispondere annualmente;

d) con lasciti, donazioni, o sovvenzioni da parte di Enti pubblici o di privati;

e) con entrate straordinarie di qualsiasi natura.

Art 5. — La quota di L. 100, che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 el R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697, ciascun iscritto deve corrispondere, andrà ad aumentare il fondo intangibile, già costituito per i fini assistenziali dell'U.N.U.C.I.

Con gli interessi annui del predetto fondo intangibile e con gli stanziamenti che saranno fatti anno per anno col bilancio preventivo, l'U.N.U.C.I. si propone:

a) di concorrere, nella più ampia misura, a mantenere e migliorare la cultura militare degli ufficiali in congedo, tenendoli praticamente al corrente dei progressi nel campo della dottrina militare e provvedendoli, per quanto possibile, di documenti, istruzioni e pubblicazioni interessanti il loro addestramento;

b) di facilitare l'acquisto della divisa e dell'equipaggiamento, ricuperando le somme anticipate ai fornitori per conto degli iscritti, con quote in aumento a quelle di cui al precedente art. 4, lettera *c*);

c) di contribuire nelle spese per gli studi dei figli meritevoli degli iscritti bisognosi;

d) di concorrere alle spese sostenute dagli iscritti bisognosi, in caso di gravi infermità proprie ed, eccezionalmente, della moglie e dei figli;

e) di sovvenire eccezionalmente gli iscritti bisognosi e le vedove e gli orfani in caso di decesso degli iscritti;

f) di inviare annualmente alle colonie marine e montane figli di ufficiali iscritti;

g) di concedere premi alle famiglie più numerose di ufficiali iscritti;

h) di concedere prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ad ufficiali iscritti impiegati dello Stato, di Enti locali e parastatali (art. 5 R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697);

i) di adottare, insomma, tutte quelle provvidenze che valgano a migliorare le condizioni economiche e morali degli iscritti.

Art. 6. — Hanno obbligo di iscrizione all'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e tutti gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, ed in congedo (complemento, ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, esclusi soltanto i Sacerdoti.

Possono esservi iscritti a domanda: i Sacerdoti effettivamente rivestiti del grado di ufficiale, gli ufficiali in congedo assoluto, nonchè quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta

Art. 7. — I sottotenenti di complemento di prima nomina e gli ufficiali che, cessando dal servizio permanente effettivo passano in una categoria del congedo o fuori organico, sono iscritti a cura delle competenti Autorità militari.

All'iscrizione degli altri ufficiali, provvedono direttamente i Gruppi e le Sezioni dell'U.N.U.C.I.

Art. 8. — La Presidenza dell'U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare, per i provvedimenti di competenza, alle Amministrazioni interessate, quegli ufficiali che non risultino di buona condotta morale e politica o che abbiano, comunque, svolta un'attività in contrasto con gli interessi della Nazione.

Analoga segnalazione per i Gruppi e per le Sezioni costituite nelle Colonie e all'Estero sarà fatta dal Ministero delle colonie e da quello degli affari esteri, che a norma del presente statuto sovraintendono al loro funzionamento.

Art. 9. — L'iscritto che incorre nella perdita del grado, viene cancellato dai ruoli dell'U.N.U.C.I.

L'ufficiale, sospeso dal grado, viene sospeso anche da inscritto all'U.N.U.C.I.

Organizzazione.

Art. 10. — L'U.N.U.C.I. ha la sede centrale in Roma ed esplica le sue funzioni per mezzo di Gruppi provinciali, di Sezioni e di Nuclei.

Alla sede centrale funzionano:

a) l'Ufficio di presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci;

Presso i Gruppi provinciali e le Sezioni funzionano:

a) un Comando;

b) un Comitato amministrativo.

Ufficio di presidenza.

Art. 11. — L'Ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal vice presidente e dal segretario generale.

Art. 12. — Presidente dell'U.N.U.C.I. è il Segretario del Partito Nazionale Fascista (art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697).

Il vice presidente ed il segretario generale sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il presidente dell'U.N.U.C.I., scelti fra i tesserati del Partito ed iscritti all'U.N.U.C.I. stessa.

Art. 13. — Il presidente rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti giuridici. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura la esecuzione delle deliberazioni adottate.

Provvede in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

Per necessità urgenti, il presidente può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, ma tali provvedimenti devono essere presentati al Consiglio stesso nella prima adunanza, per la necessaria ratifica.

Art. 14. — Il segretario generale fa parte del ruolo organico del personale dell'U.N.U.C.I. ed è alla diretta dipendenza del presidente o del vice presidente.

Sorveglia, secondo le istruzioni che riceve, il funzionamento dei Gruppi provinciali, delle Sezioni, dei Nuclei, coordinandone l'azione e le iniziative.

Ha la direzione dei servizi amministrativi e tecnici e risponde del loro regolare andamento, sulla base degli appositi regolamenti interni.

Consiglio di amministrazione.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente e dal vice presidente;

b) da tre consiglieri, nominati dal presidente, tra persone versate in materia giuridico-amministrativa;

c) da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri della guerra, marina, aeronautica e delle finanze.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un funzionario designato dal presidente.

Il segretario generale assiste alle sedute del Consiglio ed ha voto consultivo su tutte le deliberazioni.

I consiglieri rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Qualora durante il quinquennio taluno dei consiglieri venga comunque a cessare dalla carica, ne sarà nominato un altro da durare in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello da lui sostituito.

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) approva i regolamenti di amministrazione, di contabilità, di servizio;

c) delibera sul regolamento organico del personale;

d) delibera sugli eventuali acquisti di stabili e sull'accettazione di lasciti e donazioni;

e) si pronuncia sull'andamento generale dell'U.N.U.C.I. e su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente.

Art. 17. — Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18. — I membri del Consiglio decadono dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive o non partecipino alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Collegio sindacale.

Art. 19. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti di cui due effettivi ed un supplente nominati dal Presidente della Corte dei conti e uno effettivo ed un supplente nominati dal Ministero delle finanze.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 20. — I sindaci hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto.

Esercitano assidua vigilanza su tutti i provvedimenti dell'U.N.U.C.I. che abbiano attinenza sul bilancio, verificano la situazione di cassa con frequenti accertamenti.

Vigilano sul patrimonio, sulle riscossioni e sulle spese per accertare che esse siano ordinate in conformità del bilancio preventivo, ed hanno il diritto di esaminare, quando credono, registri, documenti e carte contabili.

Rivedono il conto consuntivo prima della presentazione al Consiglio di amministrazione e l'accompagnano con una relazione scritta contenente i risultati delle osservazioni fatte e le proposte reputate utili per il migliore andamento dei servizi.

Esercitano, in complesso, tutte le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Gruppi provinciali.

Art. 21. — Nel capoluogo di ogni Provincia è costituito un Gruppo provinciale che funziona anche come Sezione del capoluogo stesso.

Il Gruppo è alla dipendenza di un comandante e di un vice comandante assistiti da un Comitato amministrativo.

Il Comitato è composto di un numero variabile di membri, da tre a cinque, secondo la determinazione che per ogni Gruppo adotterà il presidente dell'U.N.U.C.I.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal comandante del Gruppo.

Il comandante di Gruppo, il vice comandante e i membri del Comitato amministrativo, sono nominati dal presidente.

Durano in carica tre anni.

Art. 22. — Il comandante del Gruppo sovraintende alla organizzazione tecnica e disciplinare delle Sezioni e dei Nuclei della Provincia, in base alle istruzioni che riceve dall'Ufficio di presidenza.

Propone la nomina e, quando occorra, la revoca dei comandanti di Sezione, di Nucleo e dei componenti del Comitato amministrativo.

Ove ricorrano particolari circostanze può anche proporre lo scioglimento degli organi amministrativi; in tal caso la Presidenza dell'U.N.U.C.I. provvederà a sostituire i componenti del Comitato amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice comandante.

Art. 23. — Il Comitato amministrativo compila, in armonia con le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., il preventivo del fabbisogno finanziario del Gruppo, nonchè il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Si pronuncia sulle questioni che interessano l'organizzazione e l'attività del Gruppo, e, in generale, esamina tutti gli affari che gli sono deferiti dal comandante del Gruppo.

Art. 24. — Per la validità delle adunanze del Comitato amministrativo, è necessario l'intervento del comandante del Gruppo, o, in sua assenza, del vice comandante e di almeno la maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza di voti.

In caso di parità, ha prevalenza il voto del comandante del Gruppo, o, in sua assenza, del vice comandante.

I verbali sono firmati dal comandante del Gruppo e dal segretario e sono sottoposti all'approvazione del Comitato amministrativo, nella prima adunanza successiva.

Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di decadenza di cui al precedente art. 18.

Art. 25. — Ogni qualvolta trattisi di concretare norme di ordine generale o di notevole importanza, oppure di adottare una linea di condotta comune per le Sezioni della Provincia, il comandante del Gruppo potrà far intervenire alle sedute del Comitato amministrativo i comandanti delle Sezioni interessate.

Sezioni.

Art. 26. — Nei Comuni del Regno che non siano capoluogo di Provincia, il presidente dell'U.N.U.C.I. può istituire Sezioni, purchè il numero degli iscritti sia almeno di cinquanta ufficiali.

Qualora sussistano speciali ragioni, il presidente può costituire Sezioni anche in quei Comuni in cui il numero degli iscritti non raggiunga i cinquanta, ma non sia inferiore a venticinque.

Le Sezioni sono rette da un comandante di Sezione, e, in sua assenza, da un vice comandante, assistito da un Comitato amministrativo composto di tre membri, di cui uno, su designazione del comandante, funziona da segretario.

Per la nomina e la durata in carica dei predetti, si osservano le stesse disposizioni di cui al precedente art. 21.

Art. 27. — Il comandante della Sezione sovraintende alla organizzazione tecnica, amministrativa e disciplinare della Sezione stessa e dei Nuclei della sua zona, in base alle istruzioni che riceve dall'Ufficio di presidenza.

Ove ricorrano particolari circostanze può anche proporre lo scioglimento degli organi amministrativi; in tal caso la Presidenza dell'U.N.U.C.I. provvederà a sostituire i componenti del Comitato amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice comandante della Sezione.

Art. 28. — La competenza ed il funzionamento della Sezione e del relativo Comitato amministrativo, sono analoghi a quelli fissati per il Gruppo provinciale con il precedente art. 23 e seguenti.

Nuclei.

Art. 29. — Su proposta del comandante del Gruppo provinciale e con determinazione del presidente dell'U.N.U.C.I., possono essere costituiti nuclei con almeno cinque iscritti, nelle località che non siano sede di Gruppo o di Sezione.

Il Nucleo è esclusivamente organo di inquadramento; non ha amministrazione propria e dipende disciplinarmente e amministrativamente dal Gruppo o dalla Sezione cui viene aggregato.

È retto da un comandante di Nucleo nominato dalla Presidenza su proposta del comandante del Gruppo provinciale.

Il comandante del Gruppo provinciale è autorizzato a costituire Nuclei presso uffici, ditte, aziende che riuniscano almeno venti ufficiali.

Disposizioni comuni ai Gruppi, Sezioni e Nuclei.

Art. 30. — Le amministrazioni dei Gruppi provinciali e delle Sezioni possono essere sciolte con provvedimento della Presidenza per constatata irregolarità o negligenza. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario nominato dalla Presidenza stessa, le cui funzioni non possono avere durata maggiore di un anno.

Art. 31. — I Gruppi, le Sezioni ed i Nuclei non possono pubblicare periodici propri, nè dare l'adesione ad altre organizzazioni senza l'autorizzazione della Presidenza.

Alle cerimonie di qualsiasi genere, cui intervengano ufficiali del servizio permanente effettivo, possono intervenire, previo accordo con le Autorità competenti, gli ufficiali in congedo. In uniforme, essi vi prendono parte insieme agli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Quando non vi fosse l'intervento di ufficiali in servizio permanente effettivo o si rendesse opportuno costituire reparti separati di ufficiali in congedo, questi, previ accordi con le Autorità competenti, dovranno avere posto d'onore, sia negli schieramenti, sia negli eventuali cortei.

Gli organi dell'U.N.U.C.I. non hanno bandiere, nè labari, nè gagliardetti, ad eccezione della Bandiera nazionale da esporre nelle rispettive sedi, secondo le norme stabilite per gli edifici militari.

Art. 32. — Gli iscritti, quando si trovino riuniti per qualsiasi motivo di servizio, rimangono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado e più anziano. Accanto a questi prende posto il comandante del Gruppo, della Sezione o del Nucleo, se, per il suo grado, non gli spetti assumere il comando.

Art. 33. — Alla somministrazione dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento dei Gruppi provinciali e delle Sezioni, provvede l'Ufficio di presidenza.

Organizzazione dell'U.N.U.C.I. nelle Colonie ed all'estero.

Art. 34. — Per il funzionamento dell'U.N.U.C.I. nelle Colonie di diretto dominio, valgono le disposizioni e le modalità stabilite per il territorio nazionale.

Art. 35. — La costituzione dei Gruppi, delle Sezioni e dei Nuclei nelle Colonie, lo scioglimento delle rispettive amministrazioni, la nomina dei dirigenti, sono di competenza del Governatore, che vi provvede sotto le direttive del Ministero delle colonie. Il Ministero delle colonie manterrà il necessario collegamento con la Presidenza dell'U.N.U.C.I.

Art. 36. — Possono essere costituiti anche all'estero Sezioni e Nuclei di ufficiali in congedo, sempre quando il competente Ufficio del Ministero degli affari esteri ne riconosca la opportunità.

Tali Sezioni e Nuclei dipendono direttamente dalle nostre Regie rappresentanze all'estero, e sono retti da funzionari di carriera del corpo diplomatico consolare.

Art. 37. — La circoscrizione ed il funzionamento delle Sezioni e dei Nuclei all'estero sono determinati, caso per caso, all'atto della costituzione.

La nomina dei comandanti è riservata all'Ufficio di cui all'articolo precedente.

Art. 38. — Nei Possedimenti italiani dell'Egeo funzionano Gruppi, Sezioni e Nuclei come nel territorio nazionale alla dipendenza del competente ufficio del Ministero degli affari esteri, che provvede alla nomina dei dirigenti e dei Comitati amministrativi.

Art. 39. — Gli ufficiali in congedo residenti nelle Colonie, all'estero e nei Possedimenti italiani dell'Egeo corrispondono ai rispettivi Gruppi o alle rispettive Sezioni le quote annuali di cui all'articolo 4 e 5 del presente statuto.

La quota di lire 100 sarà versata dai Gruppi o dalle Sezioni, di cui ai precedenti articoli, alla Presidenza dell'U.N.U.C.I. per il tramite dei competenti Ministeri i quali devono comunicare trimestralmente le variazioni nominative (aumenti e diminuzioni) che si verificano nei rispettivi iscritti.

La Presidenza dell'U.N.U.C.I., dal canto suo, provvede, di concerto con gli Uffici competenti di detti Ministeri, ai fini assistenziali, di cui all'art. 5 predetto in quanto applicabile.

Art. 40. — L'ufficiale in congedo che dalle Colonie, dall'estero o dai Possedimenti dell'Egeo rimpatrii, è preso in forza dal Gruppo o dalla Sezione del Regno nella cui giurisdizione egli elegge domicilio, con le stesse norme che regolano il trasferimento degli iscritti residenti nel Regno che cambiano di Gruppo o Sezione.

Art. 41. — Presso il Ministero delle colonie potrà essere costituita una Sezione speciale alla quale sono iscritti tutti gli ufficiali in congedo che siano funzionari distaccati in servizio presso il suddetto Ministero. Analogamente, presso il Ministero degli affari esteri potrà essere costituita una Sezione speciale, alla quale saranno iscritti tutti gli ufficiali in congedo che siano funzionari del predetto Ministero, qualunque sia la loro destinazione.

Disposizioni amministrative e contabili.

Art. 42. — L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

Art. 43. — Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno ed è reso esecutivo dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 44. — Il conto consuntivo dell'esercizio scaduto è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 45. — Nel mese di agosto di ogni anno i Gruppi e le Sezioni compilano il preventivo del fabbisogno occorrente per l'esercizio successivo, lo sottopongono all'approvazione dei rispettivi Comitati amministrativi e lo trasmettono alla sede centrale non oltre il 15 settembre. Uguale procedimento sarà seguito per il consuntivo, la cui compilazione e spedizione deve aver luogo entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 46. — Per la riscossione della quota di lire cento, di cui al precedente articolo 5, nonchè dei contributi annuali e ricuperi ammessi dal presente statuto, (art. 4, lett. *c*), e art. 5, lett. *b*) la U.N.U.C.I. può servirsi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, che vi provvedono senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da stabilirsi con capitolato redatto d'accordo col Ministero delle finanze ed accettato da ciascun esattore interessato.

Art. 47. — Il servizio di cassa della sede centrale sarà affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità, determinato dal Consiglio di amministrazione.

I capitali disponibili sono investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ed in via temporanea, in deposito fruttifero.

Art. 48. — Gli atti ed i contratti stipulati dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia per il raggiungimento dei suoi fini, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I lasciti e le donazioni in favore di detto Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'U.N.U.C.I. possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente stesso appositamente designati dal presidente dell'Unione Nazionale.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti dall'U.N.U.C.I. al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

Art. 49. — Per l'acquisto eventuale di stabili ad uso di uffici e per l'accettazione di lasciti e donazioni, l'U.N.U.C.I. deve uniformarsi alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 50. — L'U.N.U.C.I. per la sede centrale, dispone di personale nei limiti strettamente necessari, secondo le norme di apposito regolamento organico, la cui approvazione è devoluta al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministro delle finanze.

Riconoscimento di benemerenze.

Art. 51. — Gli Enti e le persone che si rendano benemeriti per donazioni, lasciti o cospicue elargizioni, sono inscritti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, in uno speciale albo d'onore e ricevono anche un diploma di benemerenza.

Disposizioni finali.

Art. 52. — L'Amministrazione dell'U.N.U.C.I. può essere sciolta, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con Regio decreto, quando sia dimostrato che non funzioni in modo regolare o per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto di scioglimento l'amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario, le cui funzioni non possono protrarsi oltre un anno.

Art. 53. — Ogni eventuale disposizione a complemento e a modificazione del presente statuto, è approvata con la procedura di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697.

Visto, si approva:

(715) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1936-XIV.

Modificazioni alle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 14 e 29 novembre 1935, concernenti l'esercizio della caccia e della uccellagione durante la corrente stagione primaverile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, recante norme per la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari;

Visti i decreti Ministeriali 14 e 29 novembre 1935-XIV, recanti modifiche all'esercizio venatorio;

Decreta:

Art. 1. — Fermi restando i divieti di uccellagione vagante col vischio e di caccia e cattura di uccelli insettivori (picchi, cincie, luì di qualsiasi specie, codibugnolo, pendolino, regolo, fiorrancino, scricciolo, usignolo e pettirosso) di cui al decreto Ministeriale 15 luglio 1935-XIII, l'esercizio della caccia e della uccellagione per le specie d'avifauna non elencate nell'art. 3 del testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, rimane aperto fino al 31 marzo 1936-XIV, senza limitazione di zone faunistiche. Dopo tale data e fino al 31 maggio 1936-XIV è consentita, limitatamente alla zona VI, la caccia ai palmipedi e trampolieri, ed è pure consentita la caccia lungo il litorale alla quaglia e alla tortora entro i 1000 metri dall'orlo interno dell'arenile, esclusi comunque i fondi coltivati.

In Sicilia tale profondità si calcola a partire dall'orlo interno degli agrumeti. Nella Penisola Salentina e lungo il restante litorale pugliese fino alle foci del Candelaro e del Bradano, la caccia alla quaglia ed alla tortora potrà esercitarsi entro i 2000 metri dall'orlo interno dell'arenile, esclusi comunque i fondi coltivati.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1936-XIV non si applicano le limitazioni di cui al comma penultimo dell'art. 14 del citato testo unico circa il divieto di uccellagione sulla riva del mare.

Art. 2. — Fino al 31 maggio 1936-XIV, è vietata la importazione di quaglie dall'estero.

Art. 3. — La caccia alle specie migratorie nelle Foreste demaniali potrà essere esercitata da chi ne faccia domanda all'Amministrazione della Foresta e da questa ritiri apposito permesso personale, dietro pagamento di un diritto fisso di L. 3 giornaliere.

L'uccellagione potrà essere esercitata da chi ne faccia richiesta e ne ottenga il permesso secondo quanto è stabilito nel precedente comma. Il diritto fisso da corrispondersi per ogni giornata di esercizio, sarà di L. 10.

È sempre e comunque vietata la caccia con cani e a rastrello.

Art. 4. — Ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio venatorio nell'Isola di Capri, nonchè nei Parchi Nazionali, le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nelle foreste demaniali Latemar, Tarvisio, Postumia, Idria, Panovizza, foreste del gruppo di Fiume, Testa di Alpe, Marta-Santone, Monte Subasio e Tombolo di Cecina.

Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1936-XV è sospesa ogni concessione di nuove bandite e riserve e relativi ampliamenti.

Art. 6. — I concessionari di riserva sono obbligati a intensificare al massimo possibile la uccisione o la cattura di selvaggina migratoria, opportunamente attrezzandosi, ovvero, quando non credano o non possano provvedere direttamente prendendo accordi con la locale sezione dell'Associazione provinciale cacciatori.

Art. 7. — Il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia nelle nuove Provincie si uniformerà, per quel che concerne le riserve ivi esistenti, alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 8. — Le zone nelle quali l'esercizio venatorio è stato proibito ai sensi dell'art. 24 del surricordato testo unico, s'intendono aperte per la caccia e la cattura di specie migratorie, esercitabili entro il 31 maggio 1936-XIV, secondo le istruzioni impartite dalla Federazione cacciatori.

Art. 9. — Le disposizioni contenute nei succitati decreti Ministeriali del 14 e del 29 novembre 1935-XIV, che non siano riprodotte nel presente decreto, devono ritenersi abrogate.

Il presente decreto ha immediata esecuzione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(802)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.

Provvidenze a favore dell'olivicoltura nelle provincie della Sardegna, della Sicilia e di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, contenente provvedimenti per l'olivicoltura nella Sicilia, nella Sardegna e nella provincia di Grosseto;

Decreta:

Art. 1. — La concessione, prevista nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, di aiuti agli agricoltori delle provincie della Sardegna, della Sicilia e di Grosseto, i quali, nelle campagne agricole 1935-36, 1936-37 e 1937-38, provvederanno alla piantagione di olivi o alla trasformazione di terreni olivastrati, è disciplinata dalle seguenti norme.

Art. 2. — Verrà corrisposto un contributo non superiore a L. 2,50 (lire due e centesimi cinquanta) per ogni olivo piantato a regola d'arte su terreno convenientemente preparato e attecchito, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, purchè il numero degli olivi collocati a dimora in una delle anzidette annate dall'aspirante al contributo e attecchiti non sia inferiore a cinquanta.

Art. 3. — Per ogni ettaro, e per ogni frazione non inferiore ad un quarto di ettaro, di terreno olivastrato trasformato in oliveto, con piante adeguatamente distribuite sull'unità di superficie in numero non inferiore ad ottanta per ettaro, o a venti per un quarto di ettaro, si potrà concedere un contributo fino ad un massimo del 30 per cento sulla spesa complessiva occorsa per l'integrale trasformazione, semprechè questa abbia compreso almeno le seguenti opere:

1° trapianto degli olivastri, quando occorra per raggiungere la densità minima corrispondente a ottanta piante per ettaro;

2° dicioccamento, spietramento, conveniente sistemazione del terreno, recinsione del fondo per la difesa degli oliveti dai danneggiamenti del bestiame;

3° preparazione ed innesto degli olivastri con varietà da olio consigliate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In ogni caso l'ammontare del contributo suddetto non potrà essere superiore alla somma corrispondente ad un massimo di lire cinque per ogni olivastro innestato.

Art. 4. — Gli aspiranti alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno far pervenire, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, domanda in carta da bollo da lire sei, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura).

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni atte a identificare il fondo e dovrà essere corredata:

a) quando si riferisca a piantagione di olivi, dalla fattura degli olivi acquistati per il piantamento, vistata dall'Ispettorato, oppure da una dichiarazione stesa dall'Ispettorato stesso, dalla quale risulti che gli olivi sono stati tratti da vivai di proprietà del richiedente;

b) quando si riferisca a trasformazione di terreni olivastrati, da un piano tecnico e finanziario della trasformazione, che è soggetto all'approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le domande che si riferiscono a piantagione o a trasformazione da eseguire nella campagna olivicola 1935-36 dovranno pervenire all'Ispettorato entro il 31 marzo 1936; quelle che si riferiscono a piantagione o a trasformazione da eseguire nelle campagne olivicole 1936-37 e 1937-38 dovranno pervenire all'Ispettorato rispettivamente entro il 15 marzo 1937 e il 15 marzo 1938.

Gli Ispettorati provinciali trasmetteranno le domande al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite degli Ispettorati compartimentali, elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Art. 5. — I contributi di cui agli articoli 2 e 3 saranno assegnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base ai risultati della visita delle piantagioni o delle trasformazioni, da farsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura un anno dopo l'esecuzione delle opere.

Per i contributi di cui all'art. 3, il pagamento sarà disposto, limitatamente al 70 per cento dell'importo, dopo l'anzidetta visita, e, per il rimanente 30 per cento dopo il secondo anno dell'innesto, in seguito alla constatazione dell'avvenuto attecchimento e della buona manutenzione dell'oliveto.

Art. 6. — La concessione dei contributi di cui al presente decreto sarà limitata, per le piantagioni e le trasformazioni eseguite nella campagna 1935-36, fino a concorrenza delle somme di L. 325.000 per la Sicilia, di L. 325.000 per la Sardegna e di L. 100.000 per la provincia di Grosseto. In relazione a tale limitazione, sarà tenuto conto, ai fini dell'accoglimento delle domande, dell'ordine cronologico di arrivo di esse agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per ciascuna delle anzidette tre zone territoriali, restando in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ove si verifichi esuberanza di disponibilità di fondi per una zona, di destinarla, in tutto o in parte, alle altre zone.

Per le piantagioni e le trasformazioni eseguite nelle due successive campagne, la concessione dei contributi sarà limitata, fino a concorrenza della somma di L. 750.000, per ciascuna campagna, aumentata della somma eventualmente rimasta disponibile sulle assegnazioni per le campagne precedenti, e ripartita fra le tre zone con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7. — Non si farà luogo alla concessione dei contributi di cui al presente decreto relativamente alle piantagioni e trasformazioni comprese nei piani di opere per la cui esecuzione siano stati corrisposti i contributi previsti dal R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o incoraggiamenti da Consigli provinciali dell'economia corporativa o da Consorzi provinciali per l'olivicoltura.

Art. 8. — Il proprietario o il conduttore del fondo che abbiano ottenuto il contributo sono tenuti a corrispondere al colono o al partecipante una parte, in corrispondenza delle clausole contenute nel patto di lavoro o del concorso nelle spese o nelle opere occorse per la piantagione o per la trasformazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ROSSONI.

(803)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Vicovaro (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 11 febbraio 1936, n. 80411, di S. E. il Prefetto di Roma;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Vicovaro (Roma) si concluda con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del sig. Isidoro Ziantoni liquidatore della Cassa rurale di Vicovaro (Roma) è nominato liquidatore della Cassa medesima il dott. Paolo Guerra fu Andrea, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(687)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1936-XIV.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale cattolica di Bonavigo (Verona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale cattolica di Bonavigo (Verona) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera 12 febbraio 1936, n. 3148, di S. E. il Prefetto di Verona;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica di Bonavigo (Verona) è sciolto e il sig. rag. Ferruccio Masotto è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(686)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 20 marzo 1936-XIV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico.

(806)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 20 marzo 1936-XIV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

(807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 marzo 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di L. 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo.

(808)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 18 marzo 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un Centro industriale cinematografico in Roma.

(809)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi.

(810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 14 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, concernente l'isolamento coattivo dei lebbrosi.

(811)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 17 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, concernente la istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

(813)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 21 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 392, sulla disciplina del mercato granario.

(812)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 18 marzo 1936-XIV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate.

(814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, è stato confermato in carica il presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici per il periodo dal 13 febbraio 1936 al 12 febbraio 1937.

(705)

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino fino al 21 luglio 1936.

(706)

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli fino al 4 marzo 1936.

(707)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa fabbri ferrai « IV Novembre », con sede in Forlì, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(709)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Gualtieri-Muto » (Messina).

Con decreto Reale 3 febbraio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1936, al registro 4, foglio 106, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di « Gualtieri-Muto » (Messina).

(778)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1936 - Anno XIV

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	San Biagio Platani	Cap	—	1
Arezzo	Poppi	B	1	—
Avellino	Mercogliano	B	1	—
Bari	Gravina di Puglia	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Campobasso	Montecilfone	B	—	1
Catania	Aci Sant'Antonio	B	—	1
Cosenza	Cassano Jonio	E	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Cerchiara di Calab.	B	—	4
Foggia	Cerignola	B	—	1
Genova	Campomorone	B	—	1
Matera	Colobraro	O	—	3
Messina	Barcellona Pozzo G.	B	—	1
Modena	Soliera	B	—	1
Novara	Casalveolone	B	—	1
Nuoro	Meanasardo	B	—	1
Parma	Noceto	B	—	1
Pescara	Cappelle sul Tave	B	—	1
Piacenza	Vigolzone	B	—	1
Pisa	S Croce sull'Arno	B	—	1
Pola	Erpelle Cosina	B	—	1
Potenza	Acerenza	E	—	1
Reggio di Calabr.	Sarno di Calabria	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Montecchio	B	—	1
Roma	Poli	B	—	1
Salerno	Sanza	B	—	1
			2	32

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Cosenza	Cerchiara di Calab.	B	—	1
Cuneo	Genola	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	1
Sassari	Arzachena	B	—	1
			—	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	5	1
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bozzole	B	—	1
Id.	Casal Cermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	8	2
Id.	Castelletto Merli	B	2	—
Id.	Frassinello Olivola	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	1
Id.	Frugarolo	B	2	1
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Morano Po	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Ponzano Monferrato	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	S. Giorgio Monferr.	B	1	—
Id.	Stazzano	B	2	—
Id.	Tortona	B	—	2
Id.	Treville	B	1	—
Id.	Valmacca	B	—	1
Aosta	Borgofranco di Ivrea	B	2	3
Id.	Carema	B	—	6
Id.	Lessolo	B	—	1
Id.	Palazzo Piverone	B	1	—
		BS	1	—
Id.	Ponte San Martino	B	—	1
Id.	Saint Vincent	B	1	—
Id.	Verres	B	—	22
Arezzo	Arezzo	B	6	—
Id.	Bibbiena	B	2	—
Id.	Capolona	B	1	—
Id.	Castel S. Niccolò	B	3	—
Id.	Montevarchi	B	5	—
Id.	Poppi	B	1	—
Id.	Pratovecchio	O	—	2
Asti	Agliano	B	—	2
Id.	Asti	B	4	—
Id.	Calliano	B	5	—
Id.	Cocconato	B	3	—
Id.	Grazzano Monferr.	B	2	—
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Refrancore	B	4	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	3	—
Id.	Scandeluzza	B	2	—
Id.	Valfenera	B	2	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Avellino	Rotondo	B	4	—
Bari	Andria	B	2	2
Id.	Barletta	B	3	—
Id.	Molfetta	B	—	2
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	3
Id.	Terlizzi	B	—	5
Bergamo	Antegnate	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Aviatico	B	—	1
Id.	Azzano San Paolo	B	—	1
Id.	Bergamo	B	4	1
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	8	—
Id.	Banzi	B	1	—
Id.	Brembate	B	3	3
Id.	Calemate	B	5	1
Id.	Calcio	B	16	—
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Calusco d'Adda	B	8	1
Id.	Caravaggio	B	7	5
Id.	Casirate d'Adda	B	2	1
Id.	Cenate d'Argon	B	2	—
Id.	Cene	B	2	—
Id.	Ciserano	B	2	—
Id.	Cortenuova	B	2	2
Id.	Covo	B	5	1
Id.	Curdomo	B	4	3
Id.	Dalmine	B	1	1
Id.	Fara Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Fara Oliv. con Sola	B	2	1
Id.	Fontanella	B	2	2
Id.	Fornovo di San Giov.	B	1	—
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Grassobbio	B	—	1
Id.	Isso	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	2
Id.	Morengo	B	4	—
Id.	Moringo al Serio	B	3	—
Id.	Mozzanica	B	1	—
Id.	Nesa	B	5	—
Id.	Palosco	B	—	2
Id.	Parre	B	1	—
Id.	Pontirolo Nuovo	B	1	—
Id.	Riviera d'Adda	B	9	2
Id.	Rocca del Colle	B	3	—
Id.	Romano di Lombard.	B	3	—
Id.	S. Pellegrino	B	—	2
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Serina	B	—	1
Id.	Taleggio	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	11	2
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	—	3
Id.	Urgnano	B	1	1
Id.	Vilminore di Scalze	B	2	—
Id.	Zamica	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	2	—
Id.	Sala Bolognese	B	3	—
Id.	Pianoro	B	2	3
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Curon Venosta	B	1	—
Id.	Merano	B	—	1
Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	3	1
Id.	Berlingo	B	5	3
Id.	Borgosatollo	B	1	1
Id.	Brescia	B	13	4
Id.	Calcinato	B	12	6
Id.	Calvisano	B	6	2
Id.	Carpenedolo	B	29	7
Id.	Castegnato	B	3	—
Id.	Castelcovati	B	13	2
Id.	Castenedolo	B	3	5
Id.	Castrezzato	B	26	4
Id.	Cazzago S. Martino	B	2	1
Id.	Chiari	B	14	3
Id.	Coccaglio	B	8	3
Id.	Cologna	B	1	—
Id.	Comezzano Cizzago	B	—	1
Id.	Erbusco	B	3	—
Id.	Gavardo	B	2	1
Id.	Ghedi	B	17	2
Id.	Iseo	B	6	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Brescia	Leno	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	4
Id.	Lonato	B	1	3
Id.	Lumezzane	B	1	—
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Montichiari	B	14	4
Id.	Muscoline	B	1	1
Id.	Nave	B	—	2
Id.	Nuvolento	B	3	3
Id.	Nuvolera	B	5	—
Id.	Offlaga	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	4	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Passirano	B	4	—
Id.	Pedergnaga Oriano	B	8	—
Id.	Pontevico	B	3	4
Id.	Pontoglio	B	2	—
Id.	Prevalle	B	10	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	5	1
Id.	Remedello	B	2	1
Id.	Roè Volciano	B	2	6
Id.	Roncadelle	B	1	1
Id.	Rovato	B	8	1
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	S. Felice del Benaco	B	—	2
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Seniga	B	3	—
Id.	Serle	B	2	—
Id.	Travagliato	B	2	—
Id.	Trenzano	B	10	—
Id.	Verolanuova	B	2	3
Id.	Vezza d'Oglio	B	1	—
Id.	Villa Carcina	B	1	—
Id.	Villachiara	B	4	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Vobarno	B	—	1
Id.	Temù	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	3	2
Id.	Castegnato	B	3	—
Como	Albavilla	B	—	6
Id.	Annone di Brianza	B	—	1
Id.	Anzano del Parco	B	6	—
Id.	Barzanò	B	2	2
Id.	Barzio	B	2	7
Id.	Basisio	B	1	—
Id.	Cadorago	B	2	—
Id.	Carugo Arosio	B	8	—
Id.	Cassago	B	4	—
Id.	Castello Brianza	B	—	1
Id.	Cernusco Montevecch.	B	4	1
Id.	Costa Masnaga	B	6	6
Id.	Erba	B	1	6
Id.	Faggeto Lario	B	2	—
Id.	Inverigo	B	—	2
Id.	Mandello nel Lario	B	—	2
Id.	Missaglia	B	—	1
Id.	Molteno	B	6	1
Id.	Monguzzo	B	4	—
Id.	Nibionno	B	2	3
Id.	Paderno	B	6	2
Id.	Porlezza	B	—	1
Id.	Rogeno	B	13	1
Id.	S. Maria Rovagnate	B	1	1
Id.	Valgreghentino	B	—	1
Cremona	Acquanegra Cremon.	B	2	—
Id.	Annicco	B	4	—
Id.	Ca' d'Andrea	B	3	—
Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Castelverde	B	3	2
Id.	Chieve	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	3	2
Id.	Crema	B	2	3
Id.	Cremona	B	—	8
Id.	Crotta d'Adda	B	2	2
Id.	Dovera	B	—	3
Id.	Drizzona	B	—	2
Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Formigara	B	2	2
Id.	Gombito	B	4	
Id.	Grumello	B	3	3
Id.	Medignano	B	—	1
Id.	Montodine	B	5	—
Id.	Ostiano	B	1	—

Segue. *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cremona	Paderno Ossolaro	B	2	—
Id.	Pandino	B	—	2
Id.	Persico Dosimo	B	3	—
Id.	Pessina Cremonese	B	2	2
Id.	Piadena	B	4	3
Id.	Pizzighettone	B	6	2
Id.	Pozzaglio	B	5	3
Id.	Soncino	B	—	3
Id.	Spino d'Adda	B	2	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	4	—
Id.	Vaiano Cremasco	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Cento	B	3	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	1	1
Id.	Calenzano	B	—	1
Id.	Campi Bisenzio	B	1	[illegible]
Id.	Carmignano	B	—	
Id.	Empoli	B	—	
Id.	Firenze	B	3	—
Id.	Greve	B	1	—
Id.	Montelupo Fiorent.	B	1	—
Frosinone	Frosinone	B	3	—
Genova	Arenzano	B	—	1
Id.	Campoligure	B	1	1
Id.	Favale	B	1	—
Id.	Genova	B	12	—
Id.	Sant'Olcese	B	1	—
Id.	Uscio	B	—	1
Gorizia	Gorizia	B	—	2
Id.	Capriva di Cormons	B	—	1
Imperia	Cervo	B	1	—
La Spezia	Bolano	B	1	—
Id.	Sarzana	B	1	—
Id.	Varese Ligure	B	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	B	9	—
Id.	Castagneto Carducci	B	3	—
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Livorno	B	6	2
Id.	Rosignano Marittima	B	1	—
Id.	Suvereto	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Mantova	Acquanegra Chiese	B	2	—
Id.	Asola	B	2	1
Id.	Bigarello	B	1	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	6	5
Id.	Carbonara Po	B	1	—
Id.	Casaloldo	B	5	1
Id.	Casalromano	B	2	1
Id.	Castigl. delle Stiviere	B	6	0
Id.	Castel Goffredo	B	10	3
Id.	Castellucchio	B	—	3
Id.	Cavriana	B	—	3
Id.	Curtatone	B	2	1
Id.	Dosolo	B	1	—
Id.	Felonica Po	B	2	—
Id.	Gazoldo degli Ippol.	B	4	1
Id.	Goito	B	11	8
Id.	Guidizzolo	B	2	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Mariana Mantovana	B	2	—
Id.	Marcaria	B	2	4
Id.	Marmirolo	B	6	7
Id.	Medole	B	5	3
Id.	Ostiglia	B	1	—
Id.	Pieve di Coriano	B	1	1
Id.	Piubega	B	3	—
Id.	Porto Mantovano	B	10	7
Id.	Poggio Rusco	B	3	1
Id.	Redondesco	B	4	—
Id.	Rodigo	B	4	12
Id.	Roverbella	B	—	2
Id.	S. Benedetto Po	B	2	—
Id.	S. Giorgio di Mant.	B	1	—
Id.	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Solferino	B	1	—
Id.	Sustinente	B	1	—
Id.	Viadana	B	1	—
Id.	Villa Poma	B	1	—
Id.	Volta Mantovana	B	5	1
Messina	Messina	B	1	—
Milano	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Buccinasco	B	—	1
Id.	Carugate	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Grezzago	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Milano	San Fiorano	B	—	1
Id.	S. Giuliano Mil.	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Vaprio d'Adda	B	—	1
Id.	Villanova del Sillaro	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	1
Id.	Zibido S. Giacomo	B	—	1
Id.	Zelo Buon Persico	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Campogalliano	B	—	1
Id.	Carpi	B	1	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	—
Id.	Modena	B	2	1
Napoli	Casoria	B	—	1
Id.	Marigliano	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	2
Id.	Vico Equense	B	—	1
Id.	Briandate	B	3	—
Novara	Boca	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	2	1
Id.	Casalbetrame	B	—	2
Id.	Casaleggio Castell.	B	3	1
Id.	Casalino	B	—	4
Id.	Casalvolone	B	3	2
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Invorio	B	5	—
Id.	Maggiora	B	7	—
Id.	Pallanza	B	2	—
Id.	Paruzzaro	B	1	—
Id.	Recetto	B	2	—
Id.	Trecate	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	—	2
Id.	Vogogna	B	2	3
Perugia	Città di Castello	B	—	1
Id.	Umbertide	B	—	2
Parma	Busseto	B	—	1
Id.	Collecchio	B	—	2
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parm.	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Par.	B	2	2
Id.	S. Secondo Parmen.	B	—	1
Id.	Sorbolo	B	2	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	—	1
Id.	Vigatto	B	2	—
Id.	Zibello	B	—	2
Pavia	Arena Po	B	2	—
Id.	Bascapè	B	2	—
Id.	Belgioioso	B	2	2
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	Breme	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	1	2
Id.	Candia Lomellina	B	—	1
Id.	Castel d'Agogna	B	1	1
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Cervesina	B	3	2
Id.	Cozzo	B	1	1
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Fossarmato	B	1	—
Id.	Gambalò	B	—	1
Id.	Giussago	B	3	1
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Landriano	B	4	—
Id.	Langosco	B	1	1
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	1
Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Nicorvo	B	4	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Rosasco	B	3	—
Id.	S. Martino Siccomar.	B	2	—
Id.	S. Margherita di S.	B	—	1
Id.	S. Cristina e Biss.	B	—	2
Id.	Sartirana Lomell.	B	—	1
Id.	Semiana	B	1	1
Id.	Stradella	B	1	8
Id.	Torre d'Arese	B	—	2
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Trivolzio	B	1	2
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	1
Id.	Velezzo Lomellina	B	2	—
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	12	5

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pavia	Villanterio	B	—	1
Id.	Voghera	B	1	1
Id.	Zeme	B		—
Id.	Zerbolò	B		—
Piacenza	Bettola	B	—	2
Id.	Borgonovo	B	—	6
Id.	Cadeo	B	—	4
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	3
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	3
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Piozzano	B	—	1
Id.	Podenzano	B	—	9
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	Sarmato	B	—	1
Id.	Vernasca	B	—	2
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	3
Pisa	Cascina	B	—	2
Id.	Laiatico	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	1
Id.	S. Miniato	B	—	2
Id.	Vicopisano	B	—	1
Pola	Isola d'Istria	B	—	1
Reggio di Calabr.	Reggio di Calabria	B	1	10
Id.	Id.	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Reggio nell'Emilia	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	2	—
Id.	S. Martino in Rio	B	1	—
Id.	Rolo	B	1	—
Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	—	1
Roma	Capena	B	—	1
Id.	Marino	B	1	—
Id.	Valmontone	B	—	4
Id.	Colleferro	O	—	1
Id.	Roma	B	8	2
Sondrio	Sondalo	B	—	8
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Cairo Montenotte	B	12	—
Id.	Pietra Ligure	B	3	—
Id.	Savona	B		—
Torino	Cumiana	B	—	1
Id.	Verolengo	B	—	1
Trento	Isera	B	2	8
Id.	Mori	B	1	—
Id.	Pannone	B	5	—
Id.	Bleggio	B	3	—
Id.	Ragoli	B	9	7
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Arsago	B	—	1
Id.	Brissago Valtravagl.	B	—	3
Id.	Cantello	B	3	2
Id.	Cazzago Brabbia	B		3
Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Montegrino Valtrav.	B	—	1
Id.	Porto Valtravaglia	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Iesolo	B	2	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Scorzè	B	1	—
Vercelli	Brusnengo	B	—	1
Id.	Costanzana	B	—	2
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Greggio	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	2
Id.	S. Germano Vercell.	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Villarboit	B	-	1
Verona	Lavagno	B	—	1
Id.	Legnago	B	—	1
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	Sommacampagna	B	—	5
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Verona	B	2	—
Id.	Vigasio	B	2	—
Id.	Villafranca di Ver.	B	—	2
			986	607

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Campobasso	Montagnano	S	—	1
Foggia	Serracapriola	S	1	—
Gorizia	Cormons	S	1	7
Macerata	Loro Piceno	S	1	—
Id.	Macerata	S	2	—
Matera	Genzano di Lucania	S	—	1
Padova	Campo S. Martino	S	1	1
Id.	Carmignano Brenta	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Parma	Noceto	S	2	1
Potenza	Acerenza	S	4	1
Id.	Oppido Lucano	S	—	2
Id.	Tramutola	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	1	1
Salerno	Tramonti	S	—	1
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Rive di Arcano	S	—	1
Id.	Tolmezzo	S	—	1
Verona	Sommacampagna	S	—	1
			7	12
Peste e setticemia dei suini				
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Monturano	S	1	—
Avellino	Bisaccia	S	2	—
Bologna	Bologna	S	3	—
Id.	Borgo Panigale	S	—	1
Cosenza	Dipignano	S	1	—
Id.	Paterno Calabro	S	1	—
Id.	Cerchiara di Calabria	S	—	2
Macerata	Camerino	S	1	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Modena	Sassuolo	S	—	2
Padova	Massanzago	S	1	—
Id.	Selvazzano Dentro	S	—	1
Potenza	Acerenza	S	—	1
Reggio nell'Emil.	Guastalla	S	3	—
Sassari	Bultei	S	—	1
Id.	Bonorva	S	—	1
Siena	Asciano	S	1	—
Id.	Siena	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Id.	Rapolano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	—
			23	10
Morva				
Napoli	Torre Annunziata	E	1	—
			1	—
Farcino criptococcico				
Agrigento	Sciacca	E	4	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Altavilla Irpina	E	1	—
Benevento	Airola	E	—	1
Campobasso	Boiano	E	1	—
Id.	Busso	E	1	—
Catania	Adrano	E	—	1
Messina	Messina	E	6	—
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Aversa	E	3	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Cercola	E	2	1
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frignano	E	3	1
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Mariglianella	E	—	2
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	23	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	—	2
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	3	—
Ragusa	Modica	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	—	2
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Maiori	E	1	3
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Severino Rota	E	—	3
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del G.	E	4	—
Id.	Trapani	E	1	—
			98	16
Rabbia				
Ancona	Ancona	Can	—	2
Id.	Fabriano	Can	—	1
Id.	Iesi	Can	—	2
Imperia	Diano Marina	Can	2	—
Id.	Imperia	Can	1	—
Napoli	Marigliano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	10
Id.	Torre Annunziata	Can	—	3
Id.	Visciano	Can	—	1
Padova	Abano Terme	Can	—	1
Salerno	Montecorvino Pugl.	Can	—	1
			3	22
Rogna				
Ancona	Senigallia	E	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	B	—	1
Campobasso	Baranello	E	11	—
Id.	Campobasso	E	11	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Campolieto	E	1	—
Id.	Castel del Giudice	O	1	—
Id.	Cerro al Volturno	E	3	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Duronia	E	5	—
Id.	Forlì del Sannio	E	2	—
Id.	Frosolone	E	2	—
Id.	Gallo	E	5	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Jelsi	E	1	—
Id.	Letino	E	3	—
Id.	Limosano	E	1	—
Id.	Machiagodena	E	3	—
Id.	Monacilioni	E	2	—
Id.	Montagano	E	1	—
Id.	Montaquila	E	9	—
Id.	Pietracatella	E	2	—
Id.	Prata Sannita	E	1	—
Id.	Provvidenti	E	—	1
Id.	Ripabottoni	E	7	—
Id.	Toro	E	2	—
Id.	Torella del Sannio	E	1	—
Id.	Vastogirardi	E	1	—
Id.	Venafro	E	13	—
Id.	Vinchiaturo	E	2	—
Foggia	Ortanova	O	—	1
Potenza	Ruoti	O	1	—
Rieti	Aspra Sabina	O	10	—
Id.	Concerviano	O	—	4
Roma	Tolfa	O	—	1
Id.	Roma	O	4	1
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			116	10
Agalassia contagiosa delle cap. e pec.				
Catania	Giarre	O	1	—
Id.	Misterbianco	O	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	O	—	1
			2	1
Aborto epizootico				
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Senigallia	B	—	4
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	4	1
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	S. Giovanni Pers.	B	1	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	2	—
Lucca	Borgo a Mozzano	O	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	5
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Cannobio	B	4	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Reggio nell'Em.	Vetto	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Trento	Canarci	B	8	—
Id.	Moena	B	7	—
Id.	Predazzo	B	1	—
Treviso	Nervesa della Batt.	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Segue: *Aborto epizootico.*				
Venezia	Chioggia	B	—	3
Id.	Cona	B	—	3
Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	S. Michele al Tagl.	B	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	B	—	1
Vercelli	Salussola	B	—	1
			42	21
Tubercolosi bovina				
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
La Spezia	La Spezia	B	—	1
Littoria	Pontinia	B	—	2
Roma	Roma	B	—	5
Treviso	Cessalto	B	—	1
Vicenza	Agugliaro	B	—	1
			6	10
Diarrea dei vitelli				
Ancona	Fabriano	B	—	1
Parma	Noceto	B	—	1
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
Id.	Loreo	B	—	3
Teramo	Teramo	B	—	3
			2	8
Influenza equina				
Udine	Udine	E	1	—
			1	—
Difterite aviaria.				
Grosseto	Grosseto	P	1	—
Salerno	Battipaglia	P	1	—
			2	—
Colera dei polli				
Catania	Maletto	P	15	—
Padova	Abano	P	1	—
Id.	Grantorto	P	—	1
Id.	Montagnana	P	—	1
Pesaro e Urbino	Gabicce	P	—	2
Rovigo	Porto Viro	P	5	—
Trento	Albiano	P	—	1
Treviso	Fontanello	P	1	—
			17	5

RIEPILOGO
dal 1° gennaio al 15 detto 1936-XIV n. 1.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	26	28	34
2	Carbonchio sintomatico . . .	4	4	4
3	Afta epizootica.	46	480	1593
4	Malrossino dei suini	13	19	19
5	Peste e setticemia dei suini .	13	22	33
6	Morva.	1	1	1
7	Farcino criptococcico.	9	37	114
8	Rabbia	5	11	25
9	Rogna.	9	40	126
10	Agalassia contagiosa delle capre e pecore.	2	3	3
11	Aborto epizootico	10	30	63
12	Tubercolosi bovina.	6	8	16
13	Diarrea dei vitelli	4	5	10
14	Influenza equina	1	1	1
15	Difterite aviaria	2	2	2
16	Colera dei polli.	6	8	22

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina. S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina. — *a)* I dati si riferiscono alla quindicina precedente;

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 31.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile (1934)	372166 300789	59,50 115,50	Ongetta *Emanuele* fu Clemente, assente nella 1ª rendita e presunto assente nella 2ª rendita, sotto la curatela di Ronchi Francesco fu Filippo, domt. a Germignaga (Varese).	Ongetta *Arturo-Emanuele* fu Clemente, ecc. come contro.
»	384064	1379 —	Miglioli Alessandrina, Angelina, detta Pierina, e Selene di Aurelio-Pietro, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Miglioli Aurelio-Pietro fu Omobono-Angelo, domt. a Cremona; con usufr. vitalizio a Miglioli *Ernesta o Erneste* fu Pietro, domt. a Cremona.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Miglioli *Rosa-Ernesta-Rachele-Amalia* fu Pietro, domt. come contro.
»	448621	1067,50	Van Axel Castelli Elisabetta fu Giusto-*Rodolfo*, domt. a Venezia.	Van Axel Castelli Elisabetta fu Giusto-*Adolfo, interdetta sotto la tutela di Loredan Adolfo fu Pietro*, domt. a Venezia.
»	426765	560 —	Santoro Corrao Francesca fu Francesco, domt. a Salerno; con usufrutto a Santoro *Maio Anna* fu Salvatore, nubile, domt. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Santoro *Marianna-Augusta-Giuseppa* fu Salvatore, nubile, domt. a Palermo.
Consolidato 3,50 % (1906)	181084 371195	700 — 210 —	Russo *Remigia* di Giacomo, moglie di Loiacono Francesco di Fedele, domt. a Mistretta (Messina). La 1ª rendita è vincolata per dote con patto di riversibilità.	Russo *Maria-Remigia* di Giacomo, moglie ecc. come contro. La 1ª rendita è vincolata per dote con patto di riversibilità.
3,50 % Redim. (1934)	226010	2100 —	*Argentina Antonio* fu Giuseppe, domt. a Littoria (Siracusa).	*Scaffidi Argentina Antonino* fu Giuseppe, domt. a Littoria (Siracusa).
Consolidato 3,50 % (1906)	394548	1144,50	Meille Alice, Giorgio, *Renato* e Matilde fu Paolo-Luigi, la 1ª moglie di Emilio Henknig, gli altri minori sotto la p. p. della madre Emilia Ganfrès, ved. Meille, domt. a Torino, tutti eredi indivisi del detto loro padre; con usufrutto vitalizio a Ganfrès Emilia di Giulio, ved. di Meille Paolo-Luigi.	Meille Alice, Giorgio, *Giovanni* e Matilde fu Paolo-Luigi ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	425885	2100 —	Schüller Olga fu *Giuseppe*, ved. Spiegel, domt. a Trieste, vincolata.	Schüller Olga fu *Ignazio-Giuseppe* ved. ecc. come contro.
»	350285	360,50	Mantero Enrica fu Mario, *nubile*, domt. a Genova.	Mantero Enrica fu Mario, *minore*, domt. a Genova.
»	47202	346,50	De Cimma *Giuseppina* fu Rocco, moglie di Larocco Giuseppe-Antonio, domt. a Calabraro Potenza, vincolata.	De Cimma *Maria-Giuseppa* fu Rocco, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	115149	794,50	Farchi Ettore, Michele, Nicola e Giuseppe di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Bari; con usufrutto a Donadio *Giuseppina* fu Achille ved. di Farchi Nicola, domt. a Bari.	Intestata come contro; con usufrutto a Donadio *Maria-Giuseppa* fu Achille, ved. ecc. come contro.
Consolidato 3,50 % (1906)	799499	161 —	Tortora d'Amato Teresa fu Giuseppe, moglie di *Geremei Amati Geremia*, domt. a Napoli, vincolata.	Tortora d'Amato Teresa fu Giuseppe, moglie di *Geremia de' Geremei Amati Francesco* fu *Lucio*, domt. a Napoli, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	408588	2100 —	Aita Italia di Arrigo, domt. a Tolmezzo (Udine) vincolata.	Aita Italia di *Nicolò-Arrigo*, domt. come contro, vincolata.
»	167415	262,50	*Raullet Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. ad Arvier (Torino).	*Rollett Maria-Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. come contro.
»	158024	140 —	*Roullet Vittorina* fu Augusto, nubile, domt. ad Arvier (Torino).	
»	129006	311 —	Montegazza Giuseppina e *Marchita detta Bambina* fu Marco, minori sotto la p. p. della madre Todeschini Angela fu Giuseppe ved. Mantegazza, domt. a Brenta (Como). Con usufr. vital. a Todeschini Angela fu Giuseppe, ved. di Mantegazza Marco, domt. a Brenta.	Mantegazza Giuseppina e *Bambina-Marca-Angela* fu Marco, minori ecc. e con usuf. come contro.
»	479584	1561 —	Morelli *Ferdinando* fu Fernando, minore sotto la p. p. della madre Morroto Olga fu Domenico, domt. a Genova.	Morelli *Ferdinanda* fu Fernando, minore ecc. come contro.
»	116415	59,50	Gabbiano Felicina e Mariola fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotta *Lucia* fu Felice, ved. Gabbiano, domt. a Casale (Alessandria) con usuf. vital. ad Ariotta *Lucia* fu Felice, ved. di Gabbiano Mario, domt. a Casale.	Gabbiano Felicina e Mariola fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotta *Angela-Lucia* ecc. come contro; con usuf. vital. ad Ariotta *Angela-Lucia* ecc. come contro.
»	419718	420 —	Inversini *Angela* fu Daniele, moglie di Monti Giuseppe, domt. a Milano, vincolata.	Inversini *Giuseppa-Angela* fu Daniele, ecc. come contro, vincolata.
»	474757	252 —	Casa di Lavoro e Patronato per i ciechi di Guerra di Lombardia in Milano; con usuf. a Guffanti *Gildo*-Carlo di Paolo, domt. a Bulgaro Grasso (Como).	Intestata come contro con usufrutto a Guffanti *Sildo-Carlo* di Paolo, domt. come contro.
»	439344	644 —	*Giachino Maria-Margherita*-Giuseppina detta Luigia fu Maria, moglie di Dalvi Giuseppe, domt. a Mori (Trento).	*Giacchino Margherita-Maria*-Giuseppina detta Luigia fu Maria, moglie ecc. come contro.
»	33941	350 —	Figallo *Mario* fu Nicolò, domt. a Rapallo (Genova).	Figallo *Marco* fu Nicolò, domt. a Rapallo (Genova).
»	101352	14 —	*Pessotta* Costante fu Stefano, domt. ad Urgnano (Bergamo).	*Pezzotta* Costante fu Stefano, domt. come contro.
»	218160	262,50	*Vinghiarelli* Rosa e Francesco di Pasquale, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Terzigno (Napoli).	*Vinghiarello* Rosa e Francesco di Pasquale, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(663) Roma addì 7 marzo 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Faenza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 27 settembre 1935, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Faenza;

Visto il decreto Ministeriale, in data 20 gennaio 1936, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Faenza, nell'ordine appresso indicato:

1°	Moschini dott. Emidio	con punti 112/150
2°	Degli Azzi Vitelleschi avv. notar Mario.	» » 111/150
3°	Simonetti dott. Diomede	» » 108/150
4°	De Santis dott. Guido	» » 107/150
5°	Vannini dott. Mario	» » 106/150
6°	Napoli dott. Renato	» » 105/150
7°	Di Tondo Vincenzo (inscritto P.N.F. 24 febbraio 1922; con due figli; nato il 18 settembre 1888)	» » 102/150
8°	Fontana Vincenzo (ex combattente; coniugato con due figli; nato il 3 aprile 1896)	» » 102/150
9°	Cancelli Clemente	» » 101/150
10°	Vizzini dott. Giovanni (medaglia argento al v. m.; ferito in combattimento)	» » 100/150
11°	Baraldi dott. rag. Dario (orfano di guerra)	» » 100/150
12°	Vaglio dott. Alfredo (croce al m. di g.; coniugato; nato il 16 maggio 1885)	» » 100/150
13°	Pace dott. rag. Gerardo (croce al m. di g.; coniugato; nato il 18 giugno 1896)	» » 100/150
14°	Aceto dott. Felice (ex combattente; inscritto P.N.F. 10 settembre 1922; nato il 6 gennaio 1892)	» » 100/150
15°	Costantino rag. Giorgio (ex combattente; inscritto P.N.F. 1° gennaio 1922; nato il 3 gennaio 1899)	» » 100/150
16°	Rossetto Gio. Maria (iscritto P.N.F. 14 marzo 1922; coniugato con due figli)	» » 100/150
17°	Silvestri Silvestro (coniugato con due figli; nato il 2 ottobre 1892)	» » 100/150
18°	Bolognesi rag. Pietro (coniugato con due figli; nato il 21 aprile 1893)	» » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(761)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto l'art. 22 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2. — Al suddetto concorso potranno prendere parte gli impiegati del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, nonchè il personale di segreteria di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica, che siano forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere inoltrate per via gerarchica e pervenire al Ministero (Direzione generale delle accademie, biblioteche, affari generali e personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'iscrizione del candidato ai Fasci di combattimento per l'anno XIV, nonchè la data dell'iscrizione, da rilasciarsi dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Sono dispensati dalla presentazione del certificato, a norma del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, i concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) copia dello stato di servizio civile, con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

d) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare;

e) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

f) titoli di cui il concorrente sia eventualmente provvisto, compresi i certificati attestanti le eventuali benemerenze di guerra o fasciste.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Art. 5. — L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Saranno materie delle prove scritte:

1° elementi di diritto civile e amministrativo;
2° elementi di economia politica e di scienza delle finanze;
3° ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate non più di otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

1° materie delle prove scritte;
2° elementi di diritto sindacale e corporativo;
3° elementi di statistica;
4° nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e in particolare sui servizi dell'istruzione media tecnica.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821.

La Commissione disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli; disporrà inoltre di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse e che inoltre abbiano riportato non meno di 5 decimi nella valutazione dei titoli.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare una votazione non inferiore a 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale e di quello ottenuto nella valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(762)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al bando di concorso per il progetto di massima del palazzo della Pretura di Roma.

Il termine utile per la presentazione dei progetti per l'edificio della Pretura in Roma, fissato dall'art. 5 del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1936-XIV, è prorogato fino alle ore 12 del 1° giugno 1936-XIV.

Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(760)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Proroga del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando 30 dicembre 1935, n. 27267, pubblicato da questa Prefettura, per il concorso ai posti di medico condotto, resesi vacanti al 30 novembre 1935 nei Comuni di questa Provincia;
Viste le comunicazioni fatte dal Ministero dell'interno con la circolare 21 febbraio 1936, n. 20400-40609 Direzione generale sanità pubblica;
Viste le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il termine utile per presentare la domanda (corredata dei prescritti documenti) per l'ammissione al predetto concorso, già fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio 1936.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(767) *Il prefetto*: PEREZ.

Proroga del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando 30 dicembre 1935, n. 27267, pubblicato da questa Prefettura, per il concorso ai posti di veterinario condotto, resesi vacanti al 30 novembre 1935 nei Comuni di questa Provincia;
Viste le comunicazioni fatte dal Ministero dell'interno con la circolare 21 febbraio 1936, n. 20400-40609 Direzione generale sanità pubblica;
Viste le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il termine utile per presentare la domanda (corredata dei prescritti documenti) per l'ammissione al predetto concorso, già fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio 1936.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(768) *Il prefetto*: PEREZ.

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando 30 dicembre 1935, n. 27267, pubblicato da questa Prefettura per il concorso ai posti di levatrice condotta, resesi vacanti al 30 novembre 1935 nei Comuni di questa Provincia;
Viste le comunicazioni fatte dal Ministero dell'interno con la circolare 21 febbraio 1936, n. 20400-40609 Direzione generale sanità pubblica;
Viste le disposizioni del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il termine utile per presentare la domanda (corredata dei prescritti documenti) per l'ammissione al predetto concorso, già fissato al 15 aprile, è prorogato al 31 maggio 1936.

Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(769) *Il prefetto*: PEREZ.

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.

Si rende noto che con decreto prefettizio 5 marzo 1936-XIV, numero 4961 Div. San., è stato prorogato al giorno 31 maggio 1936 (ore 16) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di levatrice condotta, vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(764) *Il Prefetto.*

Proroga del concorso a posti di medico condotto.

Si rende noto che con decreto prefettizio 5 marzo 1936-XIV, numero 4961 Div. San., è stato prorogato al giorno 31 maggio 1936-XIV (ore 16) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per soli titoli a n. 2 posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(765) *Il Prefetto.*

Proroga del concorso a posti di veterinario condotto.

Si rende noto che con decreto prefettizio 5 marzo 1936-XIV, numero 4961 Div. San., è stato prorogato al giorno 31 maggio 1936-XIV (ore 16) il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per soli titoli a n. 2 posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia, indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1935-XIV, n. 1245 Div. San.

Lecce, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

(766) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Concorso al posto di medico condotto consorziale di Villongo.

Con riferimento al bando di concorso pubblicato da questa Prefettura il 31 dicembre u. s. per le condotte mediche ed ostetriche vacanti in Provincia al 31 maggio p. p. è altresì aperto il concorso dalla data del presente avviso fino alle ore 16 del 30 marzo 1936-XIV alla seconda condotta medica consorziale di Villongo che comprende i comuni di Credaro, Gandosso e la frazione S. Alessandro del comune di Villongo.
Il concorso, come dal R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, è per soli titoli.
La condotta ha l'estensione di Kmq. 10 con una popolazione di n. 3210 abitanti.
Lo stipendio lordo è di L. 6500 con indennità per ufficiale sanitario di L. 645, con concorso per spesa ambulatorio in L. 300 ed indennità di mezzo di trasporto in L. 2500 oltre al caroviveri di legge per gli ammogliati o vedovi con prole a carico.
La residenza del medico è nel comune di Credaro.
Per le norme di ammissione al concorso vedere il surriferito bando di concorso 31 dicembre u. s. concernente le condotte mediche ed ostetriche.

Bergamo, 1° febbraio 1936 - Anno XIV

(755) *Il prefetto*: STRANO.

Concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni.

Vista la circolare del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) del 21 febbraio 1936-XIV, n. 20400 - 1 - A.G. 110/40609, riguardante i concorsi ai posti di sanitari condotti, è prorogata al 31 maggio p. v., la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sotto indicati:

a) per le condotte mediche di Nembro, Pontida, Romano L., Schilpario, Villongo (Credaro);
b) per le condotte ostetriche di Barbata, Isso, Bonate Sotto, Foresto Sparso, Leffe, Pedrengo, Torre de' Busi, Monte Marenzo;
c) per la condotta veterinaria consorziale di Lovere.

Come dai relativi precedenti bandi, il concorso per le condotte mediche e veterinarie è per soli titoli, mentre per le condotte ostetriche è per titoli ed esami.
Si rammenta che a norma del 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2171, nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine di preferenza, il servizio medico o di veterinario prestato sotto le armi sarà preso in considerazione subito dopo quello di condotta previsto nella lettera *a*) degli articoli 43 e 48 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281. I concorrenti quindi dovranno produrre anche le attestazioni dell'Autorità militare in ordine all'eventuale servizio sanitario da essi prestato sotto le armi con specificazione se in territorio del Regno oppure in Colonia (A. O.).

Bergamo, 4 marzo 1936 - Anno XIV

(763) *Il prefetto*: STRANO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.